

Penale Sent. Sez. 4 Num. 38007 Anno 2018

Presidente: MONTAGNI ANDREA

Relatore: BELLINI UGO

Data Udiienza: 22/05/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 09/06/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA che ha concluso chiedendo l'inammissibilit  del ricorso.

E' presente l'avvocato _____ del foro di FIRENZE in difesa della parte civile che insiste per l'inammissibilit  del ricorso del responsabile civile come da conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese.

E' presente l'avvocato _____ del foro di ROMA in difesa del responsabile civile ricorrente che insiste per l'accoglimento del ricorso come da conclusione scritte che deposita.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Firenze con sentenza pronunciata in data 9 Giugno 2017 confermava la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva riconosciuto _____, medico presso l'Istituto _____ colpevole del reato di lesioni gravi ai danni del paziente _____ che ad esso si era rivolto per un accertamento diagnostico con infusione di liquido di contrasto e lo aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione.

Il suddetto imputato e l'Istituto _____, quale responsabile civile, erano stati condannati in solido al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita cui era stata assegnata una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di euro 30.000,00.

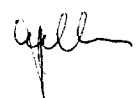
2. Sugli appelli proposti dall'imputato e dal responsabile civile il giudice distrettuale, nel ricostruire gli esiti dell'istruttoria dibattimentale, riconosceva la relazione causale tra l'inserimento della ago cannula nel braccio destro del paziente e l'insorgenza del processo patogeno infettivo che aveva determinato le lesioni personali e l'indebolimento dell'arto.

2.1 Quanto ai profili soggettivi riconosceva altresì la inosservanza di regole di prudenza e di diligenza per il fatto che il sanitario, pure a conoscenza del fatto che il paziente, già sottoposto ad intervento chirurgico oncologico per la rimozione di linfonodi tumorali in area ascellare, aveva avuto raccomandazione di non sottoporre il braccio destro a sollecitazioni, sia pure per accertamenti diagnostici, in ragione dell'assenza di difese immunitarie, ivi aveva deciso di realizzare il varco per la iniezione di liquido di contrasto.

Quanto ai profili civili riconosceva la congruità della somma provvisionale assegnata al giudice di prima cure.

3. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione il procuratore speciale e difensore del responsabile civile Istituto _____ affidandosi a tre motivi di ricorso.

3.1 Con un primo motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al riconoscimento del rapporto di causalità materiale tra la condotta del sanitario e l'instaurazione del processo infettivo, in relazione alla esistenza di una regola cautelare e alla necessaria verifica della sua inosservanza, anche con riferimento alla disposizione di cui all'art.590 sexies cod.pen. in ipotesi di osservanza delle linee guida previste per trattamenti sanitari di quella specie.



3.2 Con una ulteriore articolazione si doleva del fatto che il giudice di appello, pure a fronte della richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. proposta dalla difesa dell'imputato, avesse del tutto omesso di provvedere, pervenendo in tal modo ad ulteriore violazione di legge.

3.3 Con un terzo motivo di ricorso deduceva vizio motivazionale in relazione alla mancata revoca della somma provvisionale assegnata dal giudice di primo grado, ovvero alla omessa rideterminazione della stessa.

4. In data 27 Aprile 2018 depositava memoria difensiva la difesa della parte civile la quale instava per la conferma della sentenza impugnando segnalando la genericità e comunque la infondatezza del primo motivo di ricorso a fronte di motivazione assolutamente puntuale sulla ricorrenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato, rappresentando la carenza di interesse del responsabile civile in relazione al motivo di ricorso afferente alla causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. e la esaustività della motivazione del giudice di appello in relazione alla misura della somma provvisionale riconosciuta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del responsabile civile si presenta inammissibile in tutte e tre le sue articolazioni.

2. Il primo motivo di ricorso invero si limita a enunciare i principi della valutazione giudiziale elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in presenza di inosservanza ad una regola cautelare generale, in ipotesi di reato colposo riconducibile ad una condotta omissiva, previa la concreta individuazione di una regola cautelare e della verifica del comportamento rimasto inattuato; successivamente l'argomentazione difensiva si estende alla natura e ai caratteri del ragionamento esplicativo e contro fattuale del giudice ai fini dell'accertamento della imputazione causale dell'evento.

2.1 Orbene, a prescindere dal fatto che la imputazione attiene ad un fatto colposo commissivo ben determinato, rappresentato dall'avere il sanitario iniettato il liquido di contrasto propedeutico all'esecuzione di una TAC senza osservare specifiche cautele e raccomandazioni, al cui rispetto era stato espressamente invitato ad attenersi (e pertanto il riferimento alla individuazione della regola cautelare e alle regole del giudizio controfattuale risulta poco pertinente), l'articolazione si

presenta del tutto generica, assertiva e non affronta alcuno degli argomenti spesi dai giudici di merito per fondare il giudizio di responsabilità del dott. sia in relazione alla ricorrenza di una condotta imprudente e negligente, sia in relazione alla ricorrenza di una relazione causale tra la condotta del sanitario e il processo infettivo latore della patologia occorsa al paziente.

3. Va rammentato che in punto di vizio motivazionale, compito del giudice di legittimità, allo stato della normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti. Neppure il giudice di legittimità è tenuto a dividerne la giustificazione, dovendo invece egli limitarsi a verificare se questa sia coerente con una valutazione di logicità giuridica della fattispecie nell'ambito di una adeguata opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, essendo estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (ex pluribus: Cass. n. 12496/99, 2.12.03 n. 4842, rv 229369, n. 24201/06). È stato affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Cass. SU n. 47289/03 rv 226074). 1.2 Detti principi sono stati ribaditi anche dopo le modifiche apportate all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) dalla L. n. 46 del 2006, che ha introdotto il riferimento ad "altri atti del processo", ed ha quindi, ampliato il perimetro d'intervento del giudizio di cassazione, in precedenza circoscritto "al testo del provvedimento impugnato". La nuova previsione legislativa, invero, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane comunque un giudizio di legittimità, nel senso che il controllo rimesso alla Corte di cassazione sui vizi di motivazione riguarda sempre la tenuta logica e la coerenza strutturale della decisione.

3.1 Orbene, alla stregua di tali principi, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi dedotti dal ricorrente, in quanto assolutamente coerente con le emergenze

processuali, priva di contraddizioni e neppure specificamente contrastata dal motivo di ricorso che si limita a riportare principi generali e non si addentra in alcuno dei temi affrontati dalla decisione.

3.2 Quanto poi al riferimento relativo alla mancata verifica del rispetto delle linee guida per gli effetti di cui all'art.590 sexies cod.pen. a seguito delle modifiche introdotte dalla novella sulla riforma della responsabilità del sanitario, a prescindere dalla palese genericità dell'assunto e dell'assenza di qualsiasi riferimento alla esistenza di linee guida in materia di accertamenti diagnostici quali la TAC, il giudice di appello ha chiaramente escluso la riconducibilità dei profili di colpa ascritti al sanitario al novero della imperizia, in presenza di errore occorso non già in sede esecutiva, ma nella individuazione e nella scelta dell'arto del paziente sul quale praticare il trattamento, indicando una colpa cosciente evidentemente da ascrivere al campo della negligenza.

4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente responsabile civile deduce un difetto di motivazione in punto di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.

4.1 Sotto un primo profilo il ricorso si appalesa inammissibile in quanto investe la statuizione di condanna penale dell'imputato il quale, riconosciuto colpevole del delitto di lesioni personali gravi non ha proposto impugnazione, rendendo pertanto irrevocabile la suddetta statuizione nei propri confronti, così da ritenersi non più suscettibile di modifica.

4.1 Sotto diverso profilo il responsabile civile risulta privo di interesse a dedurre il vizio denunciato. Invero la verifica dell'interesse alla impugnazione rileva esclusivamente se il gravame è idoneo ad eliminare una situazione pregiudizievole per l'impugnante, determinando una situazione più favorevole di quella esistente (sez.III, 24.3.2010, Abagnale, Rv.247685).

4.2 Nel caso in specie, premesso che l'imputato ha ommesso di impugnare la statuizione di condanna ed essa ha assunto definitività ai fini penali, ai fini civili l'interesse del responsabile civile ad ottenere una formula di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art.131 bis cod.pen. risulta impedito dagli effetti riconosciuti dal legislatore alla suddetta statuizione, laddove ai sensi dell'art.561 bis cod.pen. essa ha effetto di giudicato nel giudizio civile "quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla affermazione che l'imputato lo ha

commesso", precludendo anche sotto questo versante alcun vantaggio alla posizione del responsabile civile in ipotesi di accoglimento della doglianza proposta.

5. Quanto infine al terzo motivo di ricorso che aggredisce la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla statuizione relativa alla somma provvisoria e alla sua determinazione, è orientamento assolutamente pacifico del giudice di legittimità che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisoria, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente deliberativa, non suscettibile di passare in giudicato e non necessariamente motivata (sez.III, 27.1.2015, D.G., Rv.263486; sez.VI, 14.10.2014, P.C. e G. 261535).

6. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile in tutte e tre le sue articolazioni e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo nonché alla rifusione delle spese di difesa del grado della parte civile costituita che liquida come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di duemila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 22.5.2018